

DECRETO FISCALE. IN G.U. LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38

[LEGISLAZIONE](#)

NOTIZIARIO N 98 DEL 25 MAGGIO 2026

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117 del 22-05-2026 la Legge 22 maggio 2026, n. 88 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" e il relativo testo coordinato di cui si riportano di seguito gli articoli 1, 7-bis e 12-bis.

Tra questi, si segnala in particolare l'art. 1 "Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento" (vedi Segnalazione novità normativa "Legge di Bilancio 2026 – disposizioni fiscali di interesse per l'attività notarile", estt. Fasano-Lomonaco, in [CNN Notizie del 2 gennaio 2026](#)).

LEGGE 22 maggio 2026, n. 88

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. (26G00109)

(GU Serie Generale n.117 del 22-05-2026)

Testo in vigore dal 23 maggio 2026

Per visualizzare il testo della legge consultare il sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/05/22/26G00109/sq

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38

Testo del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 72 del 27 marzo 2026), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica». (26A02590)

(GU Serie Generale n.117 del 22-05-2026)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche

apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

Misure urgenti in materia fiscale

Art. 1

Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

3. I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.

4. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni».

(Omissis)

Art. 7 bis

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6».

2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026».

3. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è differito al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

(Omissis)

Art. 12 bis

Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della legge n.182 del 2025

1. L'articolo 35, comma 11, terzo periodo, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, si interpreta nel senso che il trasferimento della proprietà dei beni immobili all'Automobile Club d'Italia, previsto dal medesimo articolo nell'ambito dell'operazione di liquidazione della società in house denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni» è esente da qualsiasi imposta diretta e indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Resta fermo che non si fa luogo a rimborsi di imposte o versamenti a qualunque titolo già effettuati in relazione alla predetta operazione.

(Omissis)

Per visualizzare il testo coordinato consultare il sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/05/22/26A02590/sg